

- Seconda parte, vertente sulla violazione degli impegni assunti dal SEAE, sulla cattiva amministrazione, nonché sulla violazione del principio di certezza del diritto e delle legittime aspettative del ricorrente.
- Terza parte, vertente sulla violazione del diritto alla famiglia e del diritto all'educazione.
- Quarta parte, vertente sulla violazione dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione.
- Quinta parte, vertente sul mancato bilanciamento degli interessi e mancato rispetto del principio di proporzionalità della misura adottata.

Ricorso proposto il 9 marzo 2018 — Multifit Tiernahrungs / EUIPO (TAKE CARE)

(Causa T-181/18)

(2018/C 161/87)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Germania) (rappresentanti: N. Weber e L. Thiel, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «TAKE CARE» — Domanda di registrazione n. 16 254 898

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 gennaio 2018 nel procedimento R 845/2017-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2017/1001.

Ricorso proposto il 14 marzo 2018 — Lucchini/Commissione

(Causa T-185/18)

(2018/C 161/88)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Lucchini SpA (Livorno, Italia) (rappresentante: G. Belotti, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Preso atto delle violazioni accertate nelle Sentenze della Corte di Giustizia che hanno comportato l'annullamento della decisione della Commissione C (2009) 7492 definitiva della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa a una violazione dell'articolo 65 CA (caso COMP/37.956 — Tondo per cemento armato, riadozione), annullare la decisione di rigetto della Commissione contenuta nella lettera del 17 gennaio 2018, ordinando contestualmente alla Commissione la restituzione alla ricorrente dell'ammenda illegittimamente inflitta e pagata oltre ai maturati interessi.
- Annullare la decisione di rigetto della Commissione contenuta nella lettera del 9 marzo 2018, ordinando alla Commissione l'ammissione della ricorrente al procedimento COMP/37.956, venisse riaperto dalla Commissione per conformarsi alle sentenze.
- In via subordinata, disporre risarcimento a favore della ricorrente per somma non inferiore a 10 milioni di euro o quell'altra che sarà determinata in corso di causa o reputata equa dal Tribunale per sanzionare adeguatamente l'accertata violazione dell'art. 41 della Carta.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ricorda che la Corte di Giustizia ha annullato la decisione della Commissione C (2009) 7492, del 30 settembre 2009, relativa a una violazione dell'articolo 65 CA (Caso COMP/37.956 — Tondo per cemento armato) ⁽¹⁾, e precisa che malgrado i termini di questo annullamento, la Convenuta si è rifiutata di restituire l'ammenda pagata, nonché d'invitare la ricorrente ad intervenire nella procedura amministrativa, nel frattempo riaperta.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. La violazione degli articoli 10 a 14 del Regolamento (CE)(n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (testo rilevante ai fini del SEE) ⁽²⁾, in particolare del diritto della ricorrente a un procedimento rispettoso delle norme di legge e, in primis, dei suoi diritti della difesa.
 - Si fa valere a questo riguardo che la partecipazione degli Stati membri alle audizioni non è una mera formalità, dato che le autorità della concorrenza fanno parte del Comitato che deve essere consultato dalla Commissione prima dell'adozione di qualsiasi decisione. Dette autorità di concorrenza devono prendere sempre parte alle audizioni plenarie, snodo procedurale dove si focalizzano gli sforzi difensivi delle imprese nel contraddittorio con la tesi accusatoria della Commissione.
2. La violazione dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in particolare del diritto a una buona amministrazione.

⁽¹⁾ Feralpi/Commissione, C-85/15 P (EU:C:2017:709); cause riunite C-86/15 P, Ferriera Valsabbia/ Commissione, C-87/15 P, Alfa Acciai/ Commissione (EU:C:2017:717), C-88/15, Ferriere Nord/Commissione (EU:C:2017:716) e C-89/15 P, Riva Fire (EU:C:2017:713)

⁽²⁾ GU 2004 L 123, pag. 18.

Ricorso proposto il 16 marzo 2018 — Rietze / EUIPO — Volkswagen (veicoli a motore)

(Causa T-191/18)

(2018/C 161/89)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rietze GmbH & Co. KG (Altdorf, Germania) (rappresentante: M. Krogmann, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)